


# TASI 2018



## INTRODUZIONE

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 2014 ai sensi della Legge 147/2013, articolo 1, comma 639 e seguenti.

La TASI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013.

### Principale normativa di riferimento.

Legge 27/12/2013 n. 147, articolo 1, commi 639 e successivi  
*e, per i soli articoli di riferimento o comunque applicabili, vedi anche:*

D. L. 201/2011 art. 13

Legge 296/2006

D.Lgs. 446/1997 art. 52

D.Lgs. 504/1992

*inoltre*

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2014 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50 del 18/06/2015 e n. 37 del 08/04/2016

Regolamento di disciplina delle entrate approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 39 del 08/04/2016 (*per i soli articoli di riferimento o comunque applicabili*)

Risoluzione Agenzia entrate n. 46/E del 24/04/2014 “Istituzione dei codici tributo Tasi”

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16/02/2018 di approvazione delle aliquote per il 2018 – da utilizzare per il calcolo del 2018 (le aliquote sono rimaste invariate rispetto al 2017).**

Ultimo aggiornamento al 03/05/2018



**attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone**

## ALCUNE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA TASI

Presupposto impositivo	<p>Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>(art. 1, comma 669, Legge n. 147/2013)</p>
Da chi è dovuta	<p>.....tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, <u>escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale</u> dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 .....</p> <p>(art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013)</p>
Soggetti passivi	<p>La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria</p> <p>Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento IUC</p> <p><i>con riferimento ai possessori, ciascun possessore effettua il versamento del tributo Tasi in ragione della propria percentuale di possesso</i></p> <p><i>nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la restante parte del tributo ovvero il 90%</i></p>
Base imponibile	<p>E' quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 1, comma 675, Legge 147/2013)</p>
Scadenze	<p>Il versamento del TASI per l'anno in corso si effettua in due rate alle scadenze sotto indicate, è facoltà del contribuente versare in unica soluzione entro il 16 giugno l'intera somma annuale (art. 9, comma 3, D. Lgs. n° 23/2011 richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.l. n° 16/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 68/2014):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• entro il 16 giugno si versa la prima rata, oppure l'intera imposta annua;</li><li>• entro il 16 dicembre si versa il saldo.</li></ul> <p>Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì). Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.</p>

Ultimo aggiornamento al 03/05/2018



**attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone**

## ALIQUEOTE TASI 2018 - LISSONE

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 16/02/2018

- a) ALIQUOTA **3,30 per mille** (tre virgola trenta per mille) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; **INTERESSA SOLO LE IMPRESE DI COSTRUZIONE ED ASSIMILATE - VEDASI ANCHE RISOLUZIONE 11/12/2013 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE!**
- b) ALIQUOTA **1,00 per mille** (uno virgola zero zero per mille), da applicare a tutti i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, interamente posseduti da imprese costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in locazione, a partire dal 01/07/2015, a imprese per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa (in quest'ultimo caso solo a partire dalla data di locazione), con esclusione dei fabbricati accatastati nella categoria catastale D/5 e di quelli, sempre di categoria D, che rientrano nella casistica di cui alla precedente lettera a), con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2018 (restano valide le dichiarazioni già presentate a partire dal 2016 in costanza di requisiti);
- c) ALIQUOTA **1,70 per mille** (uno virgola settanta per mille), da applicare a tutti i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, con esclusione dei fabbricati accatastati nella categoria catastale D5 e di quelli, sempre di categoria D, che rientrano in una delle casistiche di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) ALIQUOTA **0,00 per mille** (zero virgola zero zero per mille), quindi azzeramento dell'aliquota, da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o indicati nelle aliquote precedenti.

### **PERTANTO NEL 2018 NON E' DOVUTA LA TASI AD ESEMPIO PER:**

- ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**
- BOX POSSEDUTI IN AGGIUNTA A QUELLI PERTINENZIALI**
- CASE A DISPOSIZIONE**
- ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE**
- NEGOZI E LABORATORI**

Ultimo aggiornamento al 03/05/2018



**attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone**

## NOVITA' DAL 2016

### ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

quelle definite dalla Legge (definizione valida sia per la TASI che per l'IMU)

**Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

quelle assimilate da regolamento

#### Regolamento IUC

##### Art. 16 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (ai fini Tasi)

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. In conformità al comma 669 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, ai fini Tasi, in aggiunta alle assimilazioni regolamentari, si applicano le assimilazioni all'abitazione principale previste per legge ai fini dell'Imposta municipale propria come indicate dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.

**dal 2016 escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – articolo 1, comma 639, Legge 147/2013 come modificata dalla Legge 208/2015**

Legge 147/2013 – articolo 1 comma 669

*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU)*

Ultimo aggiornamento al 03/05/2018



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

CONSULTA DELIBERA  
PER LA COMPLETA e  
DETTAGLIATA  
DISCIPLINA DELLE  
ALIQUEUTE

ALIQUEUTA AGEVOLATA PER FABBRICATI DI CATEGORIA D LIMITATAMENTE A QUELLI CHE RISPETTANO ALCUNE PARTICOLARI CONDIZIONI:

ALIQUEUTA **1,00 per mille**  
fabbricati categoria catastale D

interamente posseduti da imprese costituite  
in data non antecedente al 01/07/2015

o concessi in locazione, a partire dal 01/07/2015  
a imprese per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa

 **con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2018**

## **NOVITA' 2018**

Ai sensi dei commi 319 e 320 Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), a decorrere dal 2018 agli **esercenti di attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri** è riconosciuto un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24. Il credito di imposta non sarà vantato verso gli enti locali, bensì verso l'erario.

Ultimo aggiornamento al 03/05/2018



**attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone**